



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

Ordinanza N.	5
Data di registrazione	10-05-2024

Ordinanza Sindacale

Oggetto: Campagna Antincendio 2024 - Prevenzione incendi, pulizia e recinzione dei fondi

IL SINDACO QUALE AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Considerato che il territorio comunale durante la stagione estiva può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate;

Considerato inoltre che sterpaglie ed arbusti possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Ritenuto necessario, nell'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno, stante che il Comune di San Giovanni La Punta registra annualmente nel periodo estivo particolari condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli, derivanti dalle alte temperature;

Richiamata la Legge 16 gennaio 2024 n.1 – legge di stabilità regionale 2024-2026, art.15 comma 2° recante il "Rafforzamento delle misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia" secondo la quale i sindaci adottano misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia, disponendo interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreni a tutela della pubblica e privata sicurezza nonché dell'igiene ambientale;

Preso atto del Decreto dell'Assessore al Territorio e all'Ambiente n.114/GAB del 15/03/2024 dove viene sancito che la stagione antincendio ha inizio **il 15 maggio e avrà termine il 31 ottobre**;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e in particolare gli art.50 e 54 (Competenze del Sindaco come autorità comunale di Protezione Civile e sue attribuzioni nelle funzioni di competenza statale);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ("Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile")

Ordinanza Sindacale n. 5 del 10-05-2024 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

così come integrata dalla Legge n.100 del 12/07/2012 "conversione in legge con modificazione del D.l.15 maggio 2012 n.59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile";

Visto il Decreto Legislativo n.1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile" e s.m.i.;

Vista la Legge n.353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998 n.112 e s.m.i.;

Visto l'art.33 e successivi della Legge Regionale n°16 del 06/04/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

Vista la Legge Regionale n.14 del 14/04/2006 "modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996 n.16";

Vista la Legge Regionale n.14 del 31/08/1998 "Norme in materia di Protezione Civile" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 155/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021, n.120 recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.297 del 04/06/2008 "Fuochi controllati in agricoltura"

Visto il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole, approvato con delibera di C.C n.16 del 16/03/2009;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3606/2007 e n.3680/2008;

Visti gli artt.423 e 423 bis, 449 e 650 del C.P. ;

Visto l'art.29 del Codice della Strada;

Vista la delibera di C.C. n.14 del 06/04/2016 con la quale è stato approvato ed adottato il Regolamento Comunale di Protezione Civile;

Vista la Delibera di C.C. n.31 dell'11/12/2023 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;

Vista la Delibera della Giunta Municipale n.13 del 04/03/2022 con la quale sono state adottate disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile – revisione e aggiornamento del Piano speditivo di emergenza di Protezione Civile ed i Piani di dettaglio per rischio sismico, rischio incendi d'interfaccia, rischio idrogeologico ed idraulico, rischio ricaduta cenere vulcanica, rischio per emergenza pandemica Covid-19, alla data di febbraio 2022;

Vista la direttiva 2008/98/CE recepita dal D.Lgs. n.205 del 03/12/2010;

Visto l'art.34 del D.Lgs. n.205 del 03/12/2010;

Vista la deliberazione di G.M. n.72 del 20/05/2014;

Visto D.L. n.91 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116;

Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

ORDINA

Art.1

Ordinanza Sindacale n. 5 del 10-05-2024 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte, o in stato di abbandono, o in precario stato di manutenzione, ricadenti in tutto il territorio comunale o in zone boscate, arborate, cespugliate o prettamente agricole, o nelle zone di salvaguardia individuate nel "Piano Comunale Incendi di Interfaccia", ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili, o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, **entro il 14 maggio 2024** e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art 2:

- a) alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;
- b) allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo d'incendio;
- c) alla recinzione (*ove assente o carente*) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio;
- d) al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;

nonché di assicurare in tali aree, **fino al 31 ottobre 2024** il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di periodi di calore e siccità.

La tempestiva comunicazione dei suddetti adempimenti al competente Comando di Polizia Locale al fine di effettuare le dovute verifiche, pur non rivestendo carattere di obbligatorietà, consentirà di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4, specie nel caso di incendio che dovesse comunque interessare l'area successivamente alla ripulitura.

E' assolutamente vietato, durante il suddetto periodo, accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, lungo le strade e in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera. Per il restante periodo dell'anno valgono le modalità e prescrizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n° 25 del 16/10/2014;

Durante tutto l'anno, è fatto altresì obbligo, ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 10, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art.2

Modalità esecutive degli interventi – Ammonimenti

□ Pulitura delle aree - Viali parafuoco

Gli interventi di pulitura devono essere estesi, in genere, a tutta l'area interessata, compresi eventuali scarpate e cigli stradali (o margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà, e di essa facenti parte.

Tuttavia (ferma restando la responsabilità in capo ai soggetti di cui all'art.1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'insorgere di incendi radenti), nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq (e qualora le dimensioni geometriche lo consentano), è ammessa, in luogo della pulitura totale (e fatta salva la pulizia di cigli e scarpate), la creazione di viali parafuoco della larghezza di almeno mt. 5,00 lungo i confini interni, da estendere a mt.10,00 in corrispondenza dei confini su spazi pubblici o in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3,00, o di fabbricati posti a distanza inferiore a mt.10,00, nonché di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

□ **Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette**

Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura (meglio se preventivamente concordati con l'apposito Ufficio di Vigilanza Territoriale c/o Polizia Locale) dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

□ **Smaltimento del materiale vegetale di risulta**

Il materiale risultante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito mediante conferimento differenziato presso appositi centri autorizzati, con esclusione del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, o anche in cassonetti destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle sanzioni di legge di cui al D.Lgs n.152/06 e s.m.i per come meglio specificato all'art.4 (abbandono rifiuti-discarda abusiva).

□ **Recinzione**

I titolari o possessori a qualunque titolo di terreni ricadenti in tutto il territorio comunale sono obbligati ad eseguire la recinzione totale e nell'urgenza di provvedervi, ciò nel rispetto dell'art. 6 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380, recepito con modifiche dall'art. 3 lettera "g" della L.R. 10/08/2016 n° 16, resta inteso, che altre tipologie di recinzione di terreni, invece, dovranno essere preventivamente autorizzate in base alle vigenti normative edilizie in materia, pena le relative sanzioni di legge. In quel caso, nelle more del rilascio delle Autorizzazioni di legge, potrà essere realizzata senza alcuna formalità, una recinzione di tipo provvisoria (indicativamente: rete metallica sottesa da paletti in ferro o legno), provvista di efficace sistema per l'accesso all'area;

Art.3

Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art.1 e le modalità di cui all'art.2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza il Comando di Polizia Locale, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art.4.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito .

Art.4

Ordinanza Sindacale n. 5 del 10-05-2024 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt.1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi attuati dal Comando di Polizia Locale e con le modalità di cui all'art.16 della Legge 24/11/1981 n.689, e della Legge n.3 del 16/01/2003 con s.m.i., le seguenti sanzioni:

1. in caso di **mancata ripulitura delle aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00 p.m.r.** per come stabilito dalla deliberazione di G.M. n.72 del 20/05/2014, in conformità all'art.7 bis del D.Lgs 267/2000;
2. in caso di accertata inottemperanza ai dettami di cui all'art.1 comma 1° lett. "a" e "b" della presente ordinanza, verranno applicate:
 - sanzione amministrativa pecuniaria di €. 200,00 p.m.r.** in capo alla violazione di cui all'art.1 c.1. lett. "a";
 - sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 ad €. 3.000,00** in capo alla violazione di cui all'art.1 c.1. lett. "b", ai sensi dell'art.255 del D.Lgs 152/06 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista) e contestuale informativa alla Prefettura di Catania ed all'Autorità Giudiziaria (art.650 C.P, nonché art.449 C.P. se è stato cagionato incendio colposo) per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità, con **applicazione della sanzione di €.600,00** aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.
3. in caso di inottemperanza univoca ai dettami di cui all'art.1 comma 1° lett. "c" (**mancata recinzione**) non gravata da immissione di rifiuti, sarà applicata la **stessa sanzione di cui alla precedente lettera "a"**;
4. in caso di **mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade** adibite al pubblico transito (art.1 comma 1° lett. "d"), **sanzione pecuniaria amministrativa di €.173,00 con decurtazione del 30% se oblata entro 5 giorni dalla notifica e con sanzione accessoria di ripristino dello stato dei luoghi** ai sensi dell'art.29 del vigente Codice della Strada così aggiornata in applicazione del D.L.n.285 del 30/04/1992 ;
5. in caso di accertata **esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio** durante il periodo di cui al comma 4° dell'art.1 **sanzione amministrativa non inferiore ad €. 1.032,00 e non superiore ad €.10.329,00**, ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000, salvo quanto previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio;
6. in caso di **combustione di vegetali provenienti da aree a verde** quali giardini, parchi ed aree cimiteriali (rifiuti urbani), **qualora l'autore del fatto sia soggetto privato non titolare di impresa, costituisce illecito** ai sensi dell'art.255 TUA (abbandono rifiuti) e verrà punito con la **sanzione pecuniaria da €. 300,00 a €. 3.000,00**;
7. in caso di **combustione dei rifiuti vegetali non pericolosi** (paglia, sfalci, potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale), direttamente in loco, il trasgressore è punito con una pena che va **dell'arresto da tre mesi ad un anno o con ammenda da €. 2.600,00 ad €. 26.000,00**;

Ordinanza Sindacale n. 5 del 10-05-2024 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

8. in caso di **combustione di rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate**, la violazione prevista sarà di carattere penale per come dettato dall'art.256 bis TUA introdotto con L. 06/02/2014, n.6 e la sanzione prevista è della **reclusione da 2 a 5 anni ovvero da 3 a 6 anni se si tratta di rifiuti pericolosi**.

Per i terreni oggetto d'incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L.353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di responsabilità nell'incendio.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n.152/06, i quali, se accertati, devono essere rimossi prima della recinzione del fondo, ai sensi dell'art.192.

Art.5

Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt.449 e 650 C.P. Rimangono impregiudicati i reati previsti dagli artt. 423 e 423 bis del C.P.

Art.6

Collaborazione dei cittadini

Chi avvista un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Locale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Numero Unico Emergenze | 112 |
| <input type="checkbox"/> Servizio Antincendio boschivo Corpo Forestale | 515 |
| <input type="checkbox"/> Polizia Locale | 095.7411555 – 095.6278300 |
| <input type="checkbox"/> Ufficio di Protezione Civile Comunale | 095.6278312 - 313 |

I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare ai competenti servizi comunali eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso l'Ufficio di Protezione Civile, presso l'U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico del comune) o sul sito internet del Comune **www.comune.sangiovanilapunta.ct.it** non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.

Analogamente si potrà procedere alla comunicazione circa l'assolvimento degli adempimenti posti a carico.

Le segnalazioni potranno pervenire anche a mezzo posta elettronica agli indirizzi:

- email: **poliziamunicipale@sglapunta.it**
Pec: **poliziamunicipale@pec.sglapunta.it**
Pec: **sangiovanilapunta@pec.it**

Art.7

Organi incaricati dell'esecuzione

Ordinanza Sindacale n. 5 del 10-05-2024 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Locale, sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza;
Il Comando di P.L. è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dall'art.14 della Legge 689/81.
Per le attività di ricognizione sul territorio ai fini della presente Ordinanza, concorre anche il Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile.

Art.8 ***Pubblicazione***

Dispone che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n° 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n° 22, nonché sul sito web nella Sezione Amministrazione trasparente, ex D.lgs 14/03/2013 n° 33, Sezione Provvedimenti – Provvedimenti organi di indirizzo politico.
Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la provincia di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, al Comando Polizia Locale di San Giovanni La Punta, alla Stazione Carabinieri di San Giovanni La Punta, al Comando provinciale VV.F di Catania, al Distaccamento del Corpo Forestale di Zafferana e per conoscenza ai comuni limitrofi.

Art.9 ***Decorrenza e validità***

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed ha **validità fino al 31/10/2024** salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare delle condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art.1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico – sanitaria.

Il Sindaco
Antonino Bellia
(Sottoscritto con firma digitale)